



REPUBBLICA ITALIANA

83/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60175** del registro di segreteria, proposto dall'**INPS** - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti,

contro

omissis, nata a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, residente a *omissis* (*omissis*), c.a.p. *omissis*, Via *omissis*, non costituita;

avverso

la sentenza n. 797/2021 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 6 luglio 2021.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l'avv. Sergio Preden per l'Inps; nessuno è comparso per *omissis*.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 12 aprile 2017, l'attuale parte appellata, unitamente ad altri ex dipendenti pubblici, quale percettore di trattamenti di quiescenza complessivo lordo superiore all'importo di euro 1.405,05 alla data del 1° gennaio 2012 e, perciò, soggetto all'applicazione del blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013, adiva il Giudice delle pensioni, esponendo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l. n. 214 del 2011, e che il d.l. n. 65 del 2015 ne aveva, in parte, ripristinato il contenuto, aggiungendo il comma 25-bis all'art. 24 della l. n. 214 del 2011, con il quale veniva riconosciuta la rivalutazione automatica,

per il biennio 2012/2013, solo in misura percentuale e secondo determinati scaglioni. Pertanto, in via preliminare, chiedevano che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale della nuova normativa, in quanto lesiva del diritto dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto del trattamento pensionistico.

Nel merito, auspicavano, fra l'altro, il riconoscimento del «diritto alla perequazione automatica della loro pensione per gli anni 2012 e 2013, secondo la Sent. della Corte Cost. 70/15 e comunque in base al meccanismo di cui all'art. 69 (...) della legge 23/12/2000 n. 388, senza tener conto dei limiti di cui al D.l. 65/15».

Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, previa separazione delle cause congiuntamente proposte e senza dar seguito alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, definiva nel merito il giudizio promosso dalla *omissis* riconoscendole «il diritto a percepire la rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2012/2013, in applicazione delle percentuali previste dall'art. 25-bis» della l. n. 214 del 2011, oltre accessori, compensando le spese.

Tale riconoscimento, era dettato dalla circostanza che il trattamento di pensione fruito dalla ricorrente non era superiore a sei volte il minimo INPS, rientrando nella fascia da tre a sei volte la pensione minima garantita.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello l'INPS.

L'INPS, nel rilevare che la ricorrente aveva richiesto, in via

principale, la rimessione della nuova norma alla Corte costituzionale e, nel merito, di dichiarare il «diritto alla perequazione automatica della loro pensione per gli anni 2012 e 2013, secondo la sentenza della Corte Cost. 70/15 e comunque in base al meccanismo di cui all'art. 69 comma della legge 23/12/2000 n. 388, senza tener conto dei limiti di cui al D.L. 65/15», ha lamentato la «Violazione dell'art. 101 del codice di giustizia contabile - mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Mancata deliberazione dell'eccezione di avvenuto pagamento - omesso esame di un punto decisivo della controversia - difetto di interesse all'azione - violazione dell'art. 100 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 del codice di giustizia contabile».

L'Istituto ha censurato la sentenza impugnata per avere dichiarato la sussistenza di un diritto non oggetto della domanda, formulata per ottenere la perequazione senza applicazione del disposto dell'art. 24, c. 25-bis, del d.l. n. 65 del 2015, applicato invece dal giudice, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Altresì, il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la somma oggetto del dispositivo, cioè la perequazione spettante ai sensi dell'art. 24, c. 25-bis, del d.l. n. 65 del 2015, era già stata pagata dall'Istituto.

Difatti, con la memoria di costituzione nel primo grado del giudizio, era stato evidenziato che: «la ricorrente ha già ottenuto, con la rata del 08/2015, i benefici di cui alla sentenza C. Cost. n. 70/2015 e pertanto, come provato dal doc. 1 della produzione

dell'INPS, null'altro gli compete avendo già ottenuto tutto quanto alla stessa spettante» (memoria di costituzione, pag. 2). Il rateo di pensione di agosto 2015, secondo l'appellante, comprendeva gli aumenti previsti dalla normativa sopravvenuta nel 2015, nella misura in cui spettavano alla ricorrente, sia in relazione ai ratei percepiti nel 2015, sia in relazione a quelli antecedenti.

Dunque, con riguardo alle somme di cui al ridetto art. 24, comma 25-bis, non sarebbe sussistito l'interesse ad agire.

L'Istituto ha richiamato, in proposito, il principio pacificamente applicabile nel giudizio ordinario, per cui l'eccezione di pagamento non è soggetta ad alcun termine processuale, dovendo essere, il pagamento, esaminato dal giudice d'ufficio, a prescindere dalle deduzioni di parte, e può essere sollevata, per la prima volta, anche in appello.

Secondo l'INPS, infine, nonostante quanto riconosciuto nel dispositivo della sentenza fosse stato già pagato, sussisterebbe comunque l'interesse all'impugnazione della stessa, considerato che l'Istituto avrebbe interesse alla rimozione dal mondo giuridico di una sentenza non rispondente a diritto e che la rimozione della sentenza avrebbe anche lo scopo di evitare che, dal passaggio in giudicato della decisione, possa derivare l'obbligo, per l'INPS, di rinnovare il pagamento già effettuato, considerato pure che, nel dispositivo della sentenza, non vi era alcun riferimento alle somme già versate dall'ente nell'agosto 2015.

L'appellante ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni:

«vogliono codeste Sezioni centrali giurisdizionali di appello accogliere il presente gravame dell'Istituto e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.».

All'odierna udienza del 22 febbraio 2024, la difesa dell'Inps ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.

Motivi della decisione

Occorre vagliare, preliminarmente, la regolare costituzione del contraddittorio, non essendo costituito l'appellata. Al riguardo, la Sezione rileva che l'atto di appello e il decreto di fissazione d'udienza risultano notificati dall'Istituto previdenziale al procuratore costituito nell'ambito del giudizio di primo grado, mediante pec rispettivamente del 27 luglio 2022 e del 31 ottobre 2023. È dichiarata pertanto la contumacia dell'appellata, in quanto non costituita nonostante la rituale evocazione in questo grado di giudizio.

Sempre in via preliminare, va verificata l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Il ricorso in primo grado è stato notificato all'Inps in data 12 aprile 2017, mentre la sentenza n. 250/2017 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, è stata depositata solo successivamente, in data 1° dicembre 2017.

Pertanto, ragionevolmente, alla data della notifica del ricorso, la pensionata ha chiesto, in via principale, la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale della norma che, in apparente contrasto con la precedente pronuncia della stessa Corte costituzionale del 2015, reintroduceva limiti alla perequazione dei trattamenti pensionistici ed il riconoscimento della predetta perequazione sulla base della normativa previgente rispetto alla introduzione dei citati commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

In corso di causa, intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 250 del 2017, il giudice di prime cure, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, ha

ritenuto di interpretare la domanda della ricorrente come comunque intesa al riconoscimento della perequazione, nella misura prevista dalla norma, oramai da ritenersi costituzionalmente legittima.

Ciò, in linea con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale, mentre in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 ss. disp. prel. c.c., in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell'interpretazione degli atti processuali delle parti, occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 ss. c.c., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Cass. Sez. Un., sent. n. 2077 del 2024; Cass., sent. n. 32138 del 2023; Cass. n. 25826 del 2022; Cass. n. 4205 del 2014).

Una tale conclusione ermeneutica trae la propria ispirazione da taluni presupposti di evidente connotazione valoriale, che devono orientare l'interprete nella lettura delle norme processuali e che anche questo Collegio intende ribadire. Il riferimento è, in particolare, al principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale, che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali, di modo che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito (art. 6§1 CEDU: tra le altre,

Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia; Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U. 2 maggio 2017, n. 10648; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., sez. lav., 6 marzo 2024, n. 3358).

Quindi, nell'interpretazione del ricorso innanzi al primo giudice, è certamente applicabile l'art. 1363 c.c., che detta il criterio sistematico, nonché l'art. 1367 c.c., dal quale è desumibile il principio di conservazione dell'atto giuridico, che impongono una valutazione complessiva dell'atto processuale e non limitata alla parte relativa alle conclusioni.

In tal senso, il giudice di prime cure, ragionevolmente e nel sostanziale rispetto anche del principio tra chiesto e pronunciato, ha, come detto, ritenuto di interpretare la domanda giudiziale in senso coerente con l'interesse di parte ricorrente a vedersi comunque riconosciuta la perequazione del trattamento pensionistico, pure se in misura inferiore a quanto richiesto, nell'ovvio presupposto che il più contiene il meno.

Ciò, anche in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, sia pure in altro ambito, ha costantemente affermato che, pure in assenza di una specifica domanda della

pensionata in ordine all'esatta determinazione del trattamento, in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome identificativi della *causa petendi* e del *petitum*.

Sicché il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice pensionistico trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica atta ad incidere sul trattamento di quiescenza (*ex multis*, Sez. III App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II App., sent. n. 262 del 2023).

Va, inoltre, evidenziato che l'originaria domanda era, comunque, essenzialmente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione, nel senso del riconoscimento della perequazione del trattamento pensionistico, sia pure in misura maggiore di quanto poi ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2017.

Sotto tale profilo, quindi, l'appello è infondato.

Per altro verso, poi, l'appello è inammissibile.

Come anche riconosciuto dall'INPS, il giudice di prime cure ha attribuito alla ricorrente un diritto effettivamente spettante, tanto che lo stesso Istituto aveva già corrisposto le correlate, pertinenti somme.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che, effettivamente, il giudice di prime cure, nella decisione, non abbia tenuto conto del

ridetto pagamento, pure documentato agli atti del giudizio, l'impugnazione, meramente intesa «alla rimozione dal mondo giuridico di una sentenza non rispondente a diritto» o anche intesa ad «evitare che dal passaggio in giudicato della decisione derivi l'obbligo, per l'INPS, di rinnovare il pagamento già effettuato (che controparte potrebbe chiedere in via esecutiva)», va ritenuta inammissibile per difetto di interesse.

La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. n. 2653 del 2023), con riferimento all'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c (disposizione espressamente richiamata dall'art. 7 c.g.c.) ha ribadito che «L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche(...)».

Il principio si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa, per cui deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta dalla parte che, dalla stessa, non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Nella fattispecie, il presupposto della lesione dell'interesse della parte appellante non emerge, avendo, per un verso, il giudice di prime cure, riconosciuto un diritto pacificamente effettivamente spettante e, per altro verso, la ridetta parte appellante ha solo prospettato in termini del tutto vaghi, sul punto, l'opportunità di evitare l'ipotetico - per il vero, inverosimile - rischio che l'Istituto debba corrispondere per la seconda volta le somme già pagate.

Da un lato, invero, non è stato dedotto, né comprovato che la ricorrente abbia portato ad esecuzione la sentenza e, dall'altro, in caso di esecuzione, ben potrebbe l'Istituto far valere il pagamento già effettuato, ove, peraltro, nel giudizio pensionistico, diversamente dal giudizio civile, non può ritenersi ammissibile, nel giudizio di appello, una eccezione di pagamento che non si risolva, in quanto condivisa da tutte le parti del giudizio, in una cessazione della materia del contendere, considerato che la valutazione della predetta eccezione si risolverebbe in una sostanziale richiesta di

valutazione di aspetti fattuali, su cui il giudice di appello non può pronunciarsi, ai sensi dell'art. 170, c. 1, c.g.c.

In conclusione, pertanto, l'appello deve essere rigettato, poiché è in parte infondato e in parte inammissibile.

In assenza della costituzione di parte appellata, nulla per le spese legali. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio proposto dall'INPS nei confronti di *omissis* ed iscritto al n. **60175** del registro di segreteria, respinge l'appello, poiché in parte infondato e in parte inammissibile. Nulla per le spese legali e per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 18/03/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi